

Rispondendo ad uno specifico Interpello l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 9.10.2019, n. 400 ha recentemente fornito un interessante chiarimento riguardante la tassazione, da parte di un **contribuente forfetario**, del credito previdenziale utilizzato in compensazione, sorto a seguito del **versamento in eccesso dei contributi previdenziali dedotti** nell'ambito della determinazione del proprio reddito.

In particolare, il caso oggetto della citata Risposta n. 400 riguarda un contribuente **forfetario** che:

- nel corso del 2017 ha **versato contributi INPS per un importo superiore al dovuto**, maturando così un **credito contributivo**;
- nell'ambito del mod. REDDITI 2018 PF, come previsto dall'art. 1, comma 64, Finanziaria 2015, ha **dedotto i contributi versati** nel 2017, esponendoli nel quadro LM;
- nel corso del 2018 ha **utilizzato in compensazione nel mod. F24 il credito contributivo** maturato l'anno precedente.

LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL REGIME FORFETARIO

Come previsto dal citato comma 64 il reddito dei contribuenti forfetari è calcolato:

- applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata;
- **sottraendo** dal reddito lordo così determinato **i contributi previdenziali direttamente deducibili**.

In particolare, nell'ambito del mod. REDDITI PF i contribuenti forfetari compilano il **quadro LM** nel quale, dopo aver determinato il reddito lordo in base all'ammontare dei ricavi / compensi e al coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata, vanno esposti i contributi previdenziali versati nell'anno.

Come previsto dalla norma sopra citata, detti contributi vanno **dedotti dal "reddito lordo forfetario"** fino a capienza dello stesso.

Nel caso in cui l'ammontare dei **contributi versati risulta maggiore del "reddito lordo forfetario"**, l'**eccedenza può essere esposta nel quadro RP** della dichiarazione per poter essere **dedotta dal reddito complessivo** (se presente) da assoggettare ordinariamente ad IRPEF.

LA "RIPRESA A TASSAZIONE" DEI CONTRIBUTI DEDOTTI IN ECCESSO

Nei casi in cui risulta che il contribuente ha **versato più contributi del dovuto** si crea la situazione in base alla quale, la **somma in eccesso** rappresenta:

- un **credito contributivo** utilizzabile in compensazione nel mod. F24;
- un **onere dedotto dal reddito** che a seguito dell'utilizzo in compensazione del credito contributivo è **"venuto meno"**.

Ciò comporta la necessità di **"riprendere a tassazione" detto importo**.

Al ricorrere di tale fattispecie, in linea generale, trova applicazione quanto disposto dall'art. 17, commi 2, lett. n-bis) e 3, TUIR in base ai quali, in caso di **rimborso di oneri o imposte dedotti / detratti** in anni precedenti, **le somme ricevute vanno assoggettate a tassazione separata**, con possibilità di optare per la tassazione ordinaria.

A tal fine nel quadro RM del mod. REDDITI PF è presente la Sezione III *"Imposte e oneri rimborsati"* e più in particolare il rigo **"Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo"** nel quale va indicato l'ammontare dell'onere non più effettivamente sostenuto da assoggettare a tassazione separata, con facoltà di optare per la tassazione ordinaria.

Nel caso in esame, detto importo è rappresentato dai **contributi versati in eccesso per i quali è stato riconosciuto il credito contributivo** utilizzato in compensazione.

LA "RIPRESA A TASSAZIONE" DA PARTE DEL CONTRIBUENTE FORFETARIO

Nella citata Risposta n. 400 l'Agenzia delle Entrate, oltre a confermare quanto sopra illustrato per la generalità dei contribuenti, ha specificato che **in vigore del regime forfetario** (sia

nell'anno in cui l'onere è stato dedotto che in quello in cui deve essere assoggettato a tassazione), la **“ripresa a tassazione” dell'onere** precedentemente dedotto deve avvenire **con applicazione della tassazione prevista per tale regime**.

Nel caso di specie, quindi, in considerazione del fatto che il contribuente aveva **dedotto i contributi versati dal reddito forfetario** nell'ambito del **quadro LM**, nel momento in cui è stato utilizzato in compensazione il credito previdenziale pari ai contributi già dedotti, il relativo importo deve essere **“ripreso a tassazione” nel quadro LM**, in modo tale che la tassazione corrisponda a quella originariamente “beneficiata” nonché a quella applicata nell'anno della ripresa a tassazione.

In particolare, poiché il contribuente forfetario ha versato i contributi in eccesso nel 2017 e dedotto gli stessi nel quadro LM del mod. REDDITI 2018 PF e che il conseguente credito contributivo è stato utilizzato in compensazione nel corso del 2018, l'Agenzia conclude affermando che:



*“ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il ... regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere **rettificato e recuperato a tassazione** nel periodo d'imposta successivo, **indicandolo al rigo LM35 del quadro LM**”.*

Considerazioni

Si ritiene utile / necessario evidenziare che il caso oggetto della Risposta n. 400 in esame riguarda un contribuente che ha **dedotto i contributi versati interamente dal reddito forfetario**, quindi **esclusivamente nel quadro LM**. La conclusione (favorevole) a cui giunge l'Agenzia, che prevede l'assoggettamento con l'aliquota del regime forfetario, risulta supportata dal fatto che si ritiene corretto applicare la medesima tassazione (15% - 5%) prevista nell'anno in cui l'onere è stato dedotto nonché nell'anno in cui lo stesso viene tassato.

In applicazione di tale logica, si ritiene che **non sia possibile giungere alla medesima conclusione** qualora il contribuente, avendo versato contributi per un ammontare superiore al reddito forfetario, **ha dedotto gli stessi in parte nel quadro LM ed in parte nel quadro RP / RN**, avendo redditi assoggettati ad IRPEF dai quali poter dedurre l'eccedenza che non hanno trovato capienza nel reddito forfetario. In tale contesto trova applicazione la regola generale sopra esposta ed (eventualmente) in via residuale il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Detto chiarimento **non si ritiene applicabile** nemmeno qualora **in una delle 2 annualità** (quella di deduzione dell'onere o quella di ripresa a tassazione) il contribuente **non applichi il regime forfetario**. Ciò in considerazione del fatto che, verificandosi tale situazione (di non spontanea soluzione):

- se l'onere è stato dedotto “recuperando” l'aliquota IRPEF marginale, la ripresa a tassazione non può essere limitata al 15% - 5%;
- se nell'anno della “ripresa a tassazione” il contribuente assoggetta il proprio reddito ad IRPEF (compilando uno dei quadri d'impresa / lavoro autonomo), non è possibile compilare il quadro LM con la sola eccedenza da tassare.